

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1440)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1961

### Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede a stabilire il trattamento tributario dei mezzi atti alla riproduzione del suono.

L'articolo 1 del progetto istituisce appunto un'imposta speciale sui dischi fonografici e sugli altri supporti di similare impiego.

L'articolo 2 dispone che l'imposta è dovuta unicamente sulla vendita effettuata dai fabbricanti ovvero all'atto della importazione.

L'articolo 3 contempla le norme in base alle quali deve essere accertato l'imponibile del tributo nei casi in cui si verifica la seconda ipotesi.

L'articolo 4 stabilisce che i nastri ed i fili magnetici e gli altri similari supporti atti alla riproduzione del suono, diversi dai dischi, sono assoggettabili al tributo anche

quando siano venduti dai fabbricanti ovvero siano importati senza essere magnetizzati o comunque impressionati.

Tale norma si è resa necessaria per esigenze di tecnica fiscale atteso che, mentre per i dischi fonografici l'incisione è rilevabile *ictu oculi*, per gli altri suddetti supporti la magnetizzazione (od altra similare impressione) non può essere accertata se non mediante l'ascolto.

L'articolo 5 precisa che la speciale imposta, di cui all'articolo 1, non costituisce importo imponibile a fini dell'I.G.E.

L'articolo 6 prevede l'esenzione dal tributo ai dischi contenenti lezioni tenute da professori o da esperti su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico.

L'esenzione è rigidamente circoscritta al puro insegnamento. Ciò perchè ogni altro criterio renderebbe discutibile la delimitazione dell'esenzione essendo frequente il caso di incisioni che, a seconda dei vari punti di vista, possono essere considerate ricreative oppure culturali.

L'articolo 7 stabilisce, infine, che l'imposta speciale sui dischi fonografici e sugli altri supporti per la riproduzione del suono è disciplinata, per quanto riguarda le modalità ed i termini di pagamento nonché per le sanzioni, dalle norme per le tasse di radiodiffu-

sione, previste dalla legge 15 dicembre 1960, n. 1560.

L'articolo 8 attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità e forme di pagamento del tributo e di affidare alla Società italiana degli autori ed editori o ad altra Società o Ente che riscuote i diritti di autore la riscossione della imposta di cui trattasi, per il tempo e alle condizioni, da stabilirsi in apposita convenzione, la quale verrà approvata con decreto del Ministro stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituita un'imposta speciale sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono, da corrispondersi nella misura e con le modalità stabilite nella presente legge.

## Art. 2.

L'imposta di cui al precedente articolo è dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai fabbricanti di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono e si applica sul valore risultante dalla fattura in base all'aliquota del 10 per cento.

La stessa imposta è dovuta, all'atto della importazione, sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.

## Art. 3.

Per i dischi fonografici e per gli altri supporti atti alla riproduzione del suono provenienti dall'estero la imposta è corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento, sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali o di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento.

## Art. 4.

L'imposta istituita con la presente legge è applicabile anche ai nastri magnetici, ai fili magnetici e a tutti gli altri supporti diversi dai dischi fonografici che siano posti

in vendita senza essere stati magnetizzati o comunque impressionati.

## Art. 5.

L'imposta stabilita dalla presente legge non concorre a formare l'imponibile della imposta generale sull'entrata.

## Art. 6.

Sono esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico.

La norma suddetta non è applicabile ai dischi fonografici contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura.

## Art. 7.

L'imposta sui dischi e sui nastri magnetici od altri supporti per la riproduzione del suono è disciplinata per le forme, le modalità e i termini di pagamento nonchè per le sanzioni, e per quanto altro non è stato specificatamente disposto con la presente legge, dalle norme in materia di tasse di radiodiffusione, previste dalla legge 15 dicembre 1960, n. 1560.

## Art. 8.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità e forme di pagamento dell'imposta speciale istituita con la presente legge e di affidare alla Società italiana degli autori ed editori o altra Società oppure Ente, che riscuote i diritti di autore, la riscossione della imposta medesima, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.